

Glossari dal Parlamenti

Scheda informativa Postulato

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 29.02.2024

Editore

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



Contenuto

In breve.....	2
Statistiche	8
Basi legali.....	9
Ulteriori informazioni	10



Scheda informativa

POSTULATO

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di proporre un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di prendere un provvedimento.

I. AUTORE DEL POSTULATO

Un postulato può essere depositato da un deputato, da un gruppo parlamentare o dalla maggioranza di una commissione. Mentre le commissioni possono presentare un postulato in qualsiasi momento, i gruppi parlamentari e i parlamentari possono farlo solo nel corso di una sessione.

Di norma, i gruppi parlamentari depositano i loro interventi solo in Consiglio nazionale.

II. DESTINATARIO DI UN POSTULATO

In linea di principio, i postulati sono rivolti al Consiglio federale, ma possono essere destinati anche:

- all'Ufficio della Camera in cui sono stati presentati, se concernono il settore del diritto parlamentare;
- ai tribunali della Confederazione, se si riferiscono alla loro gestione o alle loro finanze;
- all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, se si riferiscono alla gestione alle finanze del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza.

III. PROCEDURA

La procedura di trattazione dei postulati si distingue in procedura relativa alla decisione concernente il postulato (schema sulla sinistra) e procedura dopo la decisione (schema sulla destra).

III.1 Procedura relativa alla decisione concernente il postulato


Il Consiglio federale si pronuncia di norma pro o contro il postulato al più tardi entro l'inizio della sessione ordinaria successiva alla sua presentazione. Nel caso di un postulato di commissione presentato meno di un mese prima dell'inizio della sessione ordinaria successiva, il Consiglio federale si pronuncia al più tardi entro l'inizio della sessione successiva. Un postulato può essere trattato soltanto dopo che il Consiglio federale ha presentato la sua proposta.

Se la Camera in cui è stato presentato il postulato lo accoglie, questo viene trasmesso al Consiglio federale. Se la Camera invece lo respinge, è considerato fallito.


Un postulato di un deputato o di un gruppo parlamentare è tolto dal ruolo senza decisione della Camera se quest'ultima non lo ha trattato definitivamente entro due anni dalla sua presentazione oppure se il suo autore non fa più parte della Camera e nessun altro deputato lo riprende nella prima settimana della sessione successiva.



Decisione concernente il Postulato



Procedura dopo la decisione





III.2 Procedura dopo la decisione

Il Consiglio federale adempie un postulato accolto riferendone in un rapporto speciale, nel rapporto mozioni e postulati o in un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale.

Se un postulato non è ancora adempiuto dopo due anni, il Consiglio federale illustra all'Assemblea federale in un rapporto annuale trasmesso alle commissioni competenti quanto ha finora intrapreso per l'adempimento del mandato e come intende adempierlo.

Su richiesta motivata del Consiglio federale o di una commissione, la Camera toglie dal ruolo i postulati che sono stati adempiuti o che non devono più essere mantenuti.

IV. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA

IV.1 Procedura relativa alla decisione concernente il postulato

Un postulato è pronto per essere trattato soltanto quando il Consiglio federale ha presentato la sua proposta.

Consiglio nazionale

Postulati presentati in Consiglio nazionale da deputati e gruppi parlamentari

In seno al Consiglio nazionale, i postulati e le mozioni di deputati e gruppi parlamentari (di seguito «interventi») per i quali l'autore approva la proposta del Consiglio federale sono iscritti in una lista che viene distribuita durante la terza settimana della sessione e trattata l'ultimo giorno della sessione a complemento dell'ordine del giorno (la cosiddetta «lista del venerdì»). Se intendono contrastare un intervento che il Consiglio federale raccomanda di accogliere, i parlamentari possono proporre il rigetto fino al penultimo giorno della sessione.


Gli interventi che il Consiglio federale raccomanda di accogliere e che non sono controversi sono accolti senza discussione l'ultimo giorno della sessione. Parimenti, gli interventi di cui il Consiglio federale propone la reiezione sono respinti senza discussione l'ultimo giorno della sessione, sempre che gli autori approvino la proposta dell'Esecutivo.

Gli interventi contrastati da uno o più parlamentari non possono invece essere trattati nell'ambito di questa procedura accelerata. La loro trattazione è rinviata a un momento successivo per mancanza di tempo e perché la rappresentanza competente del Consiglio federale non è presente.

Gli interventi controversi di deputati o gruppi e quelli che il Consiglio federale raccomanda di respingere – e relativamente ai quali l'autore non approva la proposta di quest'ultimo – vengono così trattati soltanto durante una sessione successiva e non nella sessione successiva alla pubblicazione del parere del Consiglio federale.

Nella prassi questi interventi non sono elencati separatamente nell'ordine del giorno, ma sono riuniti in liste di interventi per dipartimento. In linea di massima gli interventi di deputati e gruppi sono trattati nella successione in cui sono stati presentati. Gli interventi che il Consiglio federale propone di accogliere e che provocano dissensi in seno alla Camera sono tuttavia trattati prima di quelli che l'Esecutivo propone di respingere. Figurano perciò in cima alla lista degli interventi di un dipartimento.

Non appena è stato trattato, l'intervento appare sulla lista su sfondo grigio.





Almeno otto ore di ogni sessione ordinaria sono dedicate all'esame preliminare delle iniziative parlamentari e alla trattazione degli interventi. Se durante una sessione non vengono eccezionalmente raggiunte le otto ore di trattazione, il tempo mancante è recuperato nella sessione successiva.

Un intervento è tolto dal ruolo senza decisione della Camera se quest'ultima non lo ha trattato definitivamente entro due anni dalla sua presentazione o se il suo autore non fa più parte della Camera e nessun altro deputato lo riprende nella prima settimana della sessione successiva.

Postulati di commissione

I postulati di commissione sono trattati dal Consiglio nazionale al più tardi nella seconda sessione ordinaria rispettivamente dopo il parere del Consiglio federale.

Consiglio degli Stati

I postulati sono di norma trattati dal Consiglio degli Stati nella sessione successiva a quella in cui sono stati presentati.

IV.2 Rapporto mozioni e postulati

Nel primo capitolo del Rapporto annuale sulle mozioni e i postulati, il Consiglio federale motiva le proposte concernenti lo stralcio dal ruolo delle mozioni e dei postulati accolti.

Nel secondo capitolo, il Consiglio federale informa le commissioni sullo stato d'attuazione delle mozioni e dei postulati che, nonostante siano stati trasmessi da due anni, non sono ancora stati adempiuti.

Lo stralcio dal ruolo richiede il consenso della Camera che ha accolto il postulato.



CENNI STORICI

Fino al 2003, data dell'entrata in vigore della legge sul Parlamento (LParl), era possibile trasformare una mozione in un postulato¹. La LParl prevede invece la possibilità per la seconda Camera di modificare il testo della mozione.

La regola in vigore dal 1931² secondo la quale era possibile togliere dal ruolo gli interventi parlamentari che dopo due anni non erano ancora stati trattati è stata abrogata per le mozioni e i postulati nel 2003³, ma reintrodotta poi nel 2009⁴. Nel breve periodo compreso tra il dicembre 2003 e il marzo 2009, per le mozioni e i postulati valeva la regola che se non erano stati trattati in modo definitivo entro due anni dalla loro presentazione da parte della Camera, quest'ultima, su proposta motivata dell'Ufficio, decideva se prorogare nuovamente il termine di trattazione o togliere dal ruolo l'intervento parlamentare senza trattazione materiale.

Nel 2008 è stato sancito nella legge il termine entro il quale il Consiglio federale deve presentare la sua proposta riguardante le mozioni di commissione, ossia meno di un mese prima dell'inizio della sessione ordinaria successiva. Questa disposizione è entrata in vigore il 2 marzo 2009⁵.

La disposizione secondo cui il Consiglio nazionale deve dedicare almeno otto ore di ogni sessione ordinaria alla trattazione delle iniziative parlamentari è stata sancita nel 2008 nel regolamento del Consiglio nazionale (RCN) ed è entrata in vigore il 2 marzo del 2009⁶. È stato applicato lo stesso procedere alla disposizione che prevede che le mozioni e i postulati di commissione e le mozioni accolte dal Consiglio degli Stati devono essere trattati al più tardi nella seconda sessione ordinaria rispettivamente dopo il parere del Consiglio federale.

Nel suo nuovo regolamento del 2010, il Consiglio nazionale ha stabilito che se l'autore è d'accordo con la proposta del Consiglio federale in merito a una mozione o a un postulato e questa proposta è controversa in seno alla Camera, la mozione o il postulato saranno votati nella sessione ordinaria successiva senza diritto di chiedere la parola⁷. Questa nuova disposizione è entrata in vigore il 28 febbraio 2011 ed è stata applicata per la prima volta durante la sessione estiva dello stesso anno. Tuttavia, è rimasta in vigore soltanto fino alla sessione estiva del 2013, poiché il Consiglio nazionale ha deciso di eliminarla dal RCN il 25 novembre 2013⁸.

Nel 2014, con entrata in vigore il 2 marzo 2015, il Consiglio nazionale ha inserito nel RCN la disposizione secondo cui gli interventi che il Consiglio federale propone di accogliere e che sono controversi in seno alla Camera sono trattati prima degli interventi che l'Esecutivo propone di respingere.⁹

¹ Cfr. art. 22 cpv. 4 della legge sui rapporti fra i Consigli del 23 marzo 1962 (stato: 23 gennaio 2001).

² Martin Graf, «Art. 118 n. 17», in: Graf Martin, Theler Cornelia, von Wyss Moritz (a. c. di), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002*, Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2014, pag. 808.

³ Iniziativa parlamentare 01.401 Legge sul Parlamento.

⁴ Iniziativa parlamentare 07.400 «Diritto parlamentare. Diverse modifiche».

⁵ Ibid.

⁶ Iniziativa parlamentare 07.400 «Diritto parlamentare. Diverse modifiche».

⁷ Iniziativa parlamentare 10.458 Trattazione degli interventi controversi.

⁸ Iniziativa parlamentare 10.440 Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento.


⁹ Iniziativa parlamentare 13.483 Aumentare l'efficienza dei lavori parlamentari.



STATISTICHE

51^a legislatura: postulati adempiuti (processo decisionale)

Figura 5: **postulati**



Come leggere il grafico: dei 984 postulati liquidati (al centro del grafico) 445 sono stati accolti e 222 respinti (anello). I restanti sono stati stralciati senza decisione della Camera.

(Estratto di: Il Parlamento svizzero in grafici: approfondimento, edizione 2023, pag. 8)



BASI LEGALI

- Articoli 118 e 119 legge sul Parlamento
- Articolo 123 f. legge sul Parlamento
- Articolo 25 segg. regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 21 segg. regolamento del Consiglio degli Stati



ULTERIORI INFORMAZIONI

Sulle diverse tipologie di interventi parlamentari, si veda la scheda informativa «Interventi parlamentari»;

➤ [Link](#)

Rguardo a ulteriori statistiche, si veda la pagina «Fatti e cifre» su parlamento.ch.

➤ [Link](#)

Per informazioni sull'attuazione dei postulati trasferiti, si veda il rapporto mozioni e postulati

➤ [Link](#)